

R.G.E. N. \_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE FALLIMENTI ED ESECUZIONI  
ORDINE DI LIBERAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO

Il Giudice Dott. \_\_\_\_\_ nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso da

\_\_\_\_\_ nei confronti di

Rilevato che le unità immobiliari sotto indicate sono oggetto, a seguito di pignoramento, di procedura espropriativa immobiliare;  
rilevato che gli immobili sono occupati dal soggetto sotto indicato;  
rilevato che nel procedimento di cui sopra è stata già disposta la vendita;  
rilevato altresì che nel medesimo procedimento è già stato nominato altro custode dei beni in sostituzione del debitore;  
ritenuto che il debitore non è stato autorizzato a continuare ad occupare gli immobili;  
ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 560 terzo comma c.p.c., il giudice deve ordinare la liberazione degli immobili al più tardi al momento dell'aggiudicazione; che peraltro, nel caso di specie, appare opportuno disporre sin d'ora la liberazione dei beni, atteso che, tenendo conto delle modalità operative degli ufficiali giudiziari e dei conseguenti tempi del procedimento di liberazione, la concreta attuazione del provvedimento avverrà verosimilmente solo in epoca successiva alla predetta aggiudicazione; che inoltre la posticipazione nella emissione del provvedimento potrebbe comportare che, al momento dell'esame del progetto di distribuzione, il custode non abbia ancora esaurito i propri compiti come delineati dall'art. 560 terzo comma, con conseguente ritardo nella formazione ed esecuzione del progetto di distribuzione;  
v. l'art. 560 c.p.c.;

**P.Q.M.**

Ordina a \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_, nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, gli immobili siti in \_\_\_\_\_ (appartamento al piano \_\_\_\_\_ e solaio al piano \_\_\_\_\_) di consegnare immediatamente tali beni, liberi da persone e cose, al custode giudiziario \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_. Dispone che, qualora al momento della consegna al custode giudiziario gli immobili non risultino integralmente liberi dalle cose mobili, l'Istituto Vendite Giudiziarie provveda alla loro asportazione e custodia presso i propri depositi e, quindi, nel caso di mancato ritiro entro 15 giorni da parte del proprietario, previo pagamento delle spese, alla loro vendita ai sensi degli artt. 2756, comma 3, e 2797 Cod. Civ. I beni saranno posti in vendita in prima asta, sulla base della stima effettuata da un perito nominato dal Tribunale, il secondo sabato successivo alla scadenza del termine e in seconda asta, senza prezzo minimo, il lunedì immediatamente successivo.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si esegua a cura del custode.

Monza,

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott. \_\_\_\_\_